



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 1833 /2016 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 6 settembre 2016, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore Consigliere Alfredo Montagna;

**Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545**, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Vista la Legge n. 183 del 12.11.2011, pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011, e la Legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012;

**Vista la Risoluzione consiliare n. 2 del 12.3.2013**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 80 del 5.4.2013, con la quale sono stati approvati il regolamento per i concorsi interni e i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi;

**Vista la Risoluzione n. 10 del 21.10.2014**, con la quale è stata approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

**Viste le delibere del 12.7.2016** con le quali sono state approvate le graduatorie del bando n. 1/2016 - concorso interno per la copertura dei posti di Presidente di Commissione tributaria - dalle quali sono stati esclusi i magistrati contabili;

Visti i bandi n. 3/2016 (concorso interno per la copertura di posti di Presidente di Commissione), n. 4/2016 (concorso interno per la copertura di posti di Presidente di Commissione e di Presidente di sezione) ed il bando n. 5/2016 (concorso interno per la copertura di posti di Vicepresidente di sezione);



Viste le istanze in autotutela prodotte dai Magistrati contabili esclusi dalle graduatorie del bando n. 1/2016 e interessati alla partecipazione ai predetti bandi n. 4 e 5 del 2016;

Rilevato che ai sensi dell'originario testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545:

*“1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.*

*2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.*

*3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.*

*4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.”*

Rilevato che con la entrata in vigore, il 6 luglio 2011, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 39, comma 2, lett. a) ha previsto che “all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 le parole: “*amministrativi o militari*” sono sostituite dalle seguenti: “**amministrativi, militari e contabili**”; (così come parimenti previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a), ove le parole: “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari e contabili”);

Rilevato, pertanto, che con il decreto legge n. 98/2011 sia stato esplicitato che l'accesso alla magistratura tributaria includa anche i magistrati contabili, atteso che la norma è divenuta la seguente: “*i giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: "a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili*”;

Ritenuto che il mancato contestuale aggiornamento degli altri punti del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, relativi alla vicepresidenza di sezione delle commissioni tributarie regionali (art. 3, comma 4, secondo periodo), alla presidenza di sezione delle commissioni tributarie provinciali (art. 3, comma 2), alla presidenza di sezione delle

commissioni tributarie regionali (art. 3, comma 4, primo periodo), alla presidenza delle commissioni tributarie provinciali (art. 3, comma 1), alla presidenza delle commissioni tributarie regionali (art. 3, comma 3), sia un mero errore di riscrittura e coordinamento da parte del legislatore (basti evidenziare come neppure l'accesso alle vice presidenze di sezione delle commissioni tributarie sarebbe oggi consentito ai magistrati contabili con condizioni di parità con gli appartenenti alle altre magistrature);

Rilevato come già in precedenza non sia stato posto in dubbio il diritto di accesso dei magistrati contabili agli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura tributaria, come evidenziato da plurime nomine in tal senso;

Rilevato come anche la lettura della giurisprudenza della Corte costituzionale si indirizza in tal senso, attraverso la equiparazione delle diverse categorie dei magistrati, siccome appartenenti alle c.d. giurisdizioni superiori (cfr. sentenza n.87/2009 in materia di garanzie in sede di procedimento disciplinare, e 117/2012, nonché ordinanza n.10/2002 in tema di riammissione in servizio);

Ritenuto, pertanto, che debbano essere annullate, ***nella parte relativa all'esclusione dei magistrati contabili***, le graduatorie del bando n. 1/2016 - adottate in senso contrario a quanto qui esplicitato - approvate con delibere n. 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 del 12 luglio 2016, e che le medesime debbano essere riproposte con l'inclusione dei magistrati contabili che hanno partecipato al concorso in questione. Nel medesimo senso vanno interpretati, ed applicati, i bandi in corso di espletamento **per la nomina a Presidente di Commissione, Presidente di Sezione e Vice Presidente di Sezione (bando n. 3/2016, approvato con delibera n. 673 del 5 aprile 2016, bando n.4/2016, approvato con delibera n.1721 del 19 luglio 2016, bando n.5/2016, approvato con delibera n.1722 del 19 luglio 2016)**, ove ogni riferimento ai "magistrati ordinari, amministrativi e militari" deve intendersi ai "***magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari***";

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, appare opportuno disporre la **proroga al 15 ottobre 2016 del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai citati bandi n. 4/2016 e n. 5/2016**, con conseguente slittamento al 15 novembre 2016 per le previste trasmissioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie,

#### **D E L I B E R A**

a) l'annullamento, ***nella parte relativa all'esclusione dei magistrati contabili***, delle graduatorie del bando n. 1/2016 approvate con delibere n. 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 del 12 luglio 2016, che verranno riproposte con l'inclusione dei magistrati contabili che hanno partecipato al concorso in questione.

b) nelle procedure di cui ai bandi in corso di espletamento **per la nomina a Presidente di Commissione, Presidente di Sezione e Vice Presidente di Sezione (bando n. 3/2016, approvato con delibera n. 673 del 5 aprile 2016, bando n.4/2016, approvato con delibera**


***n.1721 del 19 luglio 2016, bando n.5/2016, approvato con delibera n.1722 del 19 luglio 2016***), ogni riferimento ai “magistrati ordinari, amministrativi e militari” deve intendersi ai “***magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari***”.

c) la **proroga al 15 ottobre 2016 del termine per la presentazione della domande di partecipazione ai citati bandi n. 4/2016 e n. 5/2016**, con conseguente slittamento al 15 novembre 2016 per le previste trasmissioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)”, nella sezione “**PUBBLICITÀ LEGALE**” e nella sezione “**CONCORSP**”.

#### **D I S P O N E**

la comunicazione della presente delibera ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali ed ai Direttori delle Segreterie delle medesime Commissioni, perché provvedano all’affissione della presente delibera.



IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Cavallaro', written over the printed name.